

“Celebrazioni per il centocinquantésimo anniversario dell’Unità d’Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia”

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 2, lettera f, dello Statuto e tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 (Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia), partecipa alle celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 2011, in tale ricorrenza riconosce e valorizza il patrimonio storico e culturale delle vestigia e delle memorie degli eventi risorgimentali presenti nel territorio regionale.

Articolo 2 (Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni)

1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell’Unità d’Italia di seguito denominato Comitato, composto da nove rappresentanti: tre indicati dalla Giunta regionale e sei indicati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui tre in rappresentanza delle minoranze e tre in rappresentanza della maggioranza.
2. Il Comitato è organismo consultivo e propositivo della Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione e ricoprono l’incarico a titolo gratuito.
4. Il Comitato promotore elegge, nel proprio seno, un Presidente e un Vicepresidente.

Articolo 3 (Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato ha il compito di ideare e coordinare il programma delle celebrazioni regionali del centocinquantésimo anniversario dell’Unità d’Italia di cui all’articolo 4, anche nel contesto delle celebrazioni nazionali e tenuto conto del programma predisposto dall’Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia.
2. Al Comitato sono inoltre attribuiti i compiti di:
 - a. proposta alla Giunta regionale di ulteriori attività scientifiche, didattiche e divulgative, atte a valorizzare gli eventi e le culture che alimentano lo spirito risorgimentale e la costituzione dello Stato unitario;
 - b. raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni;
 - c. proposta alla Giunta regionale in merito agli interventi di valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale.

Articolo 4 (Programma delle celebrazioni in Lombardia)

1. Il programma delle celebrazioni è approvato dal Comitato entro un mese dalla sua costituzione e trasmesso alla Giunta regionale per la sua attuazione.

Articolo 5 (Risorse per il funzionamento del Comitato)

1. La Giunta regionale individua risorse, personale interno, attrezzature e locali per l'esercizio delle funzioni del Comitato.

Articolo 6 (Contributi regionali per la valorizzazione del patrimonio storico e della memoria risorgimentale)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione sul territorio regionale di progetti di restauro e recupero dei luoghi e monumenti legati alle vicende storiche e alla memoria risorgimentale e per la tutela delle collezioni storiche e documentali, per la loro valorizzazione culturale e per progetti finalizzati alla loro fruizione.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati finanziabili:

- a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di luoghi ed edifici che abbiano ospitato fatti della storia risorgimentale, purché gli stessi siano accessibili al pubblico, o interventi di recupero finalizzati alla fruizione pubblica;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, adeguamento impianti per la realizzazione di allestimenti museali e di luoghi destinati ad ospitare raccolte documentali o raccolte storiche a tema risorgimentale aperte al pubblico;
- c) restauro di documenti e cimeli risorgimentali;
- d) progetti per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di monumenti destinati alla memoria delle vicende risorgimentali;
- e) progetti per la fruizione dei luoghi e dei beni culturali legati alle vicende risorgimentali, ovvero di luoghi principalmente legati a personaggi storici del Risorgimento o a opere letterarie ed artistiche di precipua ambientazione risorgimentale.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche associazioni o fondazioni che operano, con continuità e da almeno tre anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia della Lombardia e che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) adozione di atto costitutivo o statuto, anche se privi di personalità giuridica.

Articolo 7 (Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 6)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte del Comitato, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina criteri e modalità di concessione dei contributi e di verifica del loro impiego.
2. I contributi sono erogati con decreto del dirigente della direzione generale competente.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.
4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza del diritto al contributo.

Articolo 8 (Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa corrente complessiva di € 300.000,00.
2. Agli oneri di € 300.000,00, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.2.210 "Fondo per altre spese correnti" per l'esercizio finanziario 2011.
3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.2.54 "Valorizzazione del patrimonio culturale" è incrementata di € 300.000,00.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di € 1.000.000,00.
5. Agli oneri di € 1.000.000,00 di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.3.211 "Fondo per altre spese di investimento" per l'esercizio finanziario 2011.
6. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.3.56 "Valorizzazione del patrimonio culturale" è incrementata di € 1.000.000,00.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.